

STATUTO

**"HELIOS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME CONTRADA GRAZIA -
CASTANEA

Numero REA: ME - 194693

Codice fiscale: 02816980839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della cooperativa di solidarietà
"HELIOS - Società Cooperativa sociale a. r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita la cooperativa di solidarietà con la denominazione "HELIOS - Società Cooperativa sociale a r.l.".

ART. 2 - Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalla leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3 - La cooperativa ha sede nel Comune di Messina all'indirizzo risultante dall'apposito registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al precedente comma con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso.

ART. 4 - La cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede sociale.

TITOLO II

ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO SOCIALE

ART. 5 - La società cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art. 2514 del c.c., ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 finalizzate in via prioritaria alla risposta ai bisogni di persone portatrici di disagio psichico, dei giovani che soffrono forme di emarginazione sociale di qualsiasi titolo ed in genere delle persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381 dell' 8 novembre 1991 per realizzarne l'integrazione anche lavorativa.

Persegue lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci della stessa ed eventualmente anche per altri lavoratori.

La società svolge la propria attività servendosi prevalentemente del lavoro dei soci.

I soci lavoratori stabiliscono con la loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono

ALLEGATO "A"
N. 26809 DEL REPERTORIO
N. 9752 DELLA RACCOLTA

comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici suddetti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Gli amministratori possono predisporre regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Detti regolamenti devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 6 - La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, con riferimento ai requisiti posseduti dai soci ed all'interesse degli stessi alla realizzazione dello scopo sociale e quindi alla promozione umana ed alla integrazione sociale, le attività di seguito indicate finalizzate alla lotta allo stigma.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio e/o per conto di terzi:

1) Attività da svolgere con gli animali:

- gattile;
- canile;
- pensione;
- clinica veterinaria;
- pronto soccorso;
- centro bagni e toelettatura;
- centro di addestramento canino;
- riabilitazione motoria e comportamentale;
- servizio dog e cat sitter con assistenza domiciliare;
- centro di ricerca in caso di smarrimento;
- centro denunce maltrattamenti;
- pronto intervento per animali randagi o selvatici feriti;
- tenuta dell'anagrafe canina (trasmettendo al comune o ente predisposto l'aggiornamento ogni sei mesi);
- addestramento, agility;
- cimitero per gli animali da compagnia;
- negozio di articoli per animali;
- la gestione di un centro raccolta di alimenti non più vendibili sia destinati agli uomini che agli animali presso supermercati, ristoranti, negozi per animali etc..

2) Attività da svolgere attraverso gli animali:

- pet therapy e ippoterapia da fornire ad enti pubblici (ospedali, carceri, case di cura e di riposto, scuole ecc.) e privati cittadini.

3) Attività da svolgere per l'uomo:

- gestione di bar, centri di ristoro;
- attività culturali a vari livelli atti a promuovere l'eliminazione dello stigma;

- la sensibilizzazione nei confronti del mondo animale attraverso mostre, convegni, percorsi guidati con le scolaresche ecc..

- attività di promozione, consulenza, collaborazione, pubbliche relazioni che promuovano e favoriscano la comunicazione e la conoscenza di quanto su esposto per associazioni, imprese, enti pubblici e privati, etc..

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle vigenti leggi in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

I soggetti svantaggiati cui si rivolge l'attività della cooperativa sono coloro che presentano handicap di tipo fisico o psichico, i tossicodipendenti, gli alcolisti ed i giovani che soffrono di una qualche forma di emarginazione sociale; per tali soggetti la cooperativa si avvarrà della collaborazione e sostegno del dipartimento di salute mentale di Messina Sud ASL 5.

La Cooperativa, su delibera dell'Assemblea, potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni tipo di attività connessa e inerente con le attività elencate, compiere tutte le operazioni tecniche, mobiliari ed immobiliari, bancarie, ipotecarie, necessarie e/o utili e puramente strumentali per il conseguimento dello scopo sociale e, per il raggiungimento di esso, potrà usufruire di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e di ogni altro Ente Pubblico e Privato, nonché da Comunità e dalla Comunità Europea, e potrà stipulare convenzioni per l'affidamento di servizi.

I soci si impegnano a svolgere tali attività con il proprio lavoro.

Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Conferazioni ed Associazioni Cooperativistiche.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La società potrà tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) contrattare nonché stipulare convenzioni, partecipare a gare d'appalto con enti locali e pubblici (Comune, Provincia e Regione), enti privati, riguardanti la gestione di servizi, concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni

private ed altre;

2) gestire, riadattare, ristrutturare, prendere in affitto o in qualsiasi altra forma si ritiene immobili da adibire a sedi, magazzini, depositi, esercizi pubblici, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori** che prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

2) **soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

3) **le persone considerate svantaggiate** ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge n. 381/1991.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono essere altresì soci soggetti diversi dalle persone fisiche ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società, che secondo valutazione dell'organo amministrativo si trovino per l'attività svolta, in concorrenza con la cooperativa.

Possono essere soci operatori o volontari:

1) i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e/o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai

lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

E' possibile ammettere nuovi soci cooperatori nella categoria speciale di "soci in formazione" in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi in tale categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell' ammissione.

Il socio "in formazione" ha diritto di voto solo nelle materie di competenza dell'assemblea ordinaria e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci in formazione non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa assemblea.

ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi;

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e cittadinanza;

b) precisazione della capacità effettiva di lavoro, della attitudine e/o specializzazione professionale e/o attestazione relativa all'appartenenza alla categoria di persone svantaggiate;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione l'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivarla e comunicarla all'interessato.

In caso di rigetto l'istante può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà, se non appositamente

convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - I soci sono obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;

b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;

c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa se soci cooperatori, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto da eventuali regolamenti.

ART. 10 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 11 - Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - DECESSO

ART. 12 - La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con

raccomandata alla società e deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto non previsto si applica l'art. 2532 del cod.civ.

ART. 14 - L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) nei casi previsti dall'art. 2531 c.c.;

d) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c. (interdizione, inabilitazione del socio, condanna ad una pena che importa interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, etc..);

e) per il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo sette;

f) per mancanze disciplinari di particolare gravità nello svolgimento del lavoro del socio;

g) per grave danno ingiusto causato dal socio alla cooperativa.

L'esclusione del socio cooperatore determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 15 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dal socio e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART. 16 - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi, l'erede o legatario, in possesso dei requisiti per assumere la qualità di socio, potranno subentrare nel rapporto sociale, purchè la relativa domanda sia presentata entro sei mesi dalla morte del socio a pena di decadenza e sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - I soci receduti od esclusi nonchè gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota del capitale sociale ad essi spettante eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione delle somme versate a titolo di sopraprezzo.

La liquidazione della quota come sopra indicata avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il pagamento al socio receduto, escluso o agli eredi del socio deceduto deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 18 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati al precedente articolo. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno destinate ad un fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - UTILI E RISTORNI

ART. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
 - b) dalla riserva ordinaria;
 - c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;
 - d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri o investimenti;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori.

ART. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità

di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 21 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ART. 22 - Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con le modalità e nella misura di legge.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi delle superiori lettere a) e b) viene determinata dall'assemblea.

L'eventuale distribuzione di dividendi tra i soci deve avvenire in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno sottoscritta e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ART. 23 - L'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in merito all'erogazione dei ristorni ai soci.

L'erogazione dovrà essere determinata in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'assemblea potrà deliberare che la ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici avvenga mediante integrazione delle retribuzioni dell'attività lavorativa, o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

In ogni caso a favore dei soci lavoratori non possono essere deliberati ristorni in misura superiore al trenta per

cento dei trattamenti retributivi complessivi.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 24 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi previsti all'art. 2543, primo comma, c.c..

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 25 - L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, eleggendo tra questi il Presidente, e li revoca;
- c) nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., il collegio sindacale o il revisore;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- f) approva i regolamenti predisposti dagli amministratori;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto della società;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza compresa la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 26 - L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della cooperativa.

ART. 27 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino alme-

no un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale ove esistente.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, per deliberare su quanto di sua competenza.

ART. 28 - La convocazione dell'assemblea sarà data mediante avviso da spedire a tutti i soci con raccomandata a.r. almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, quarto comma, del cod. civ..

ART. 29 - L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

ART. 30 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci.

ART. 31 - Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea, ed il Vice Presidente.

Funge da Segretario del Consiglio, un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori, anche se nominati nell'atto costitutivo sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 33 - Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente.

ART. 34 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un procuratore per singoli affari, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

ART. 35 - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente, e nel caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, anche disgiuntamente al Consigliere Delegato.

ART. 36 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata di almeno due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale ove esistente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, o per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni della convenienza per la società dell'operazione.

ART. 37 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in

conformità alle leggi ed allo Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati alla assemblea.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 38 - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea potrà deliberare che il controllo sia esercitato da un collegio sindacale o da un revisore unico.

ART. 39 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile nel caso previsto all'art. 2409 bis, terzo comma, c.c..

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dall'apposito libro di cui all'art. 2421, primo comma, n. 5) del cod.civ..

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 40 - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del cod. civ..

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società o, negli altri casi, quella appositamente convocata, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto:

1) delibera sul numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

2) nomina i liquidatori con indicazioni di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

3) determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

ART. 41 - In caso di scioglimento della società l'int-

ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmati: Bonanno Rosaria - Vincenzo Gallo - Gulletta Giovanna - Vincenza La Maestra - Laura Perillo - Patrizia Sanfilippo - Alberto Scandurra - Signorino Fabio - Spinella Antonia - Trilli Angela Rosaria - Francesca Triglia - Zagami Mirna Isabel - Rocco Della Cava notaio.

E' copia conforme all'originale.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, che ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000, si trasmette ad uso Registro Imprese.

Messina, sette giugno duemilacinque.